



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione COLLEGALE, composto da

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 11-1/2024 P.U. promosso da:

4TH CLIFF LOBSTER ITALIA S.P.A. (già 4TH CLIFF LOBSTER ITALIA S.R.L.) (P.IVA: 04137231009), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 00121 ROMA (RM), VIA DELLE BALENIERE 21,

e

DI BATTISTA FOOD SRL (GIA' DI BATTISTA E FIGLI SNC) (P.IVA: 01417120696), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 66030 FRISA, VIA COLLE DELLA FONTE n. 75 Entrambe elettivamente domiciliate in 66034 Lanciano, Via F. Filzi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Silvio Rustignoli (C.F.: RSTSLV62C04H437U, indirizzo di posta elettronica certificata silviorustignoli@pec.giuffre.it e numero telefax 0872 590221) che la rappresenta e difende in via disgiunta dall'Avv. Giovanna Garrone (C.F.: GRRGNN67C66A052I, indirizzo di posta elettronica certificata giovanna.garrone@milano.pecavvocati.it e numero telefax 02 76110487)

nei confronti di

L'ACQUARIO SRL*IN LIQUIDAZIONE*** (P. IVA: 01431230695)**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 66022 FOSSACESIA (CH), VIA PEDEMONTANA, 2 rappresentata dall'avv. Domenico Frattura del Foro di Lanciano (C.F. FRTDNC66D26E435N)

Oggetto: liquidazione giudiziale

Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 21 febbraio 2024 e intervento nel medesimo il successivo 22 febbraio 2024 ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di **L'ACQUARIO SRL***IN LIQUIDAZIONE*** (P. IVA: 01431230695)**;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Fossacesia, entro la circoscrizione del Tribunale adito, e non emergono circostanze per



ritenere diversamente, anche in presenza di unità locali diverse dalla sede principale della impresa attesa la ricomprensione anche di esse nel circondario;

visto il credito portato dal titolo di entrambe le parti di complessivi euro 210.000,00 circa;

visto che le dichiarazioni dei redditi raccolte portano valori relativi all'anno 2017 (annualità ultimo bilancio depositato) superiori a quelli previsti all'art 2 CCI;

che il debito portato dai ricorrenti unitamente a quello accertato dall'INPS supera, all'attualità, euro 500.000,00 e il bilancio 2017 già denunciava una situazione di perdita dell'ammontare di euro 2.300.00,00 circa, oltre un terzo del capitale sociale e i limiti di cui all'articolo 2482 bis ;

ritenuti sussistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII;

che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta versare in stato di insolvenza anche a ragione della volontaria liquidazione cui ha fatto accesso, invero, solo nel febbraio 2020 dopo tentativo con esito negativo di concordato preventivo;

considerato che i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII

DICHIARA

la liquidazione giudiziale della società **L'ACQUARIO SRL***IN LIQUIDAZIONE*** (P. IVA: 01431230695), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 66022 FOSSACESIA (CH), VIA PEDEMONTANA, 2**

NOMINA

Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso

NOMINA

Curatore il dott. MAURO RE (c.f. REXMRA58D29H926X) iscritto al n. 4761 dell'Elenco Pubblico Albo gestori della crisi di impresa

ORDINA

Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

MANDA

Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII

DISPONE

che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII

FISSA



Il giorno **24/09/2024 alle ore 11:00** presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

SEGNALA

al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito

ORDINA

ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 9.05.2024

Il Giudice estensore

(Chiara D'Alfonso)

Il Presidente

(Riccardo Audino)



